



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA MANUTENZIONE DEI FONDI

Il Municipio di Verzasca,

richiamati:

- l'art. 38 del Regolamento di applicazione della Legge edilizia cantonale;
- gli art. 107 e 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 120 del Regolamento organico comunale;
- la risoluzione municipale no. 1567 del 21 febbraio 2022;
- nonché tutte le altre disposizioni in materia;

ORDINA

Art. 1
Scopo

La presente Ordinanza persegue lo scopo di garantire la sicurezza delle persone e delle cose, di preservare il decoro nelle aree urbane, di contenere l'avanzata del bosco nelle superfici ancora libere in zona agricola, imponendo una regolare manutenzione dei fondi.

Art. 2
Campo di applicazione

Le disposizioni della presente Ordinanza sono applicabili alle zone edificabili ed a quelle non edificabili, esclusa la zona forestale.

Art. 3
Obbligo di manutenzione terreni in zona edificabile

- ¹ Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere in buono stato il proprio fondo.
- ² Tutti i proprietari di terreni fronteggianti strade, sentieri, piazze, marciapiedi o altri sedimi comunali hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti (anche di alberi) sull'area pubblica, allo scopo di eliminare inconvenienti a pedoni e veicoli, in particolare per non impedire la visuale, garantire l'illuminazione pubblica e la sicurezza del traffico.
- ³ Lavori di manutenzione devono essere eseguiti almeno due volte l'anno, in funzione dello sviluppo della vegetazione.
- ⁴ Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere immediatamente allontanato.

Art. 4
Obbligo di manutenzione terreni in zona agricola

Lo sfalcio del fieno deve avvenire almeno una volta all'anno in modo da evitare la crescita libera di arbusti, roveti, rampicanti, ecc.; deve pure essere evitata la crescita di alberi ad alto fusto (inselvaticimento).

Art. 5
Alberature

- ¹ Gli alberi ad alto fusto secchi o con evidenti segni di deperimento devono essere oggetto di interventi di manutenzione eseguiti da personale qualificato. In generale, gli alberi ad alto fusto devono essere oggetto di regolari controlli e interventi di cura.
- ² Il Municipio ha la facoltà di intimare l'abbattimento di un albero per ragioni di sicurezza, con costi d'esecuzione a carico del proprietario.
- ³ Per la cura di alberi inventariati, di particolare pregio o meritevoli di protezione, gli interventi di manutenzione devono essere preventivamente notificati all'Ufficio tecnico comunale; esso ha la facoltà di condizionarne l'esecuzione, qualora ciò sia ritenuto necessario.

**Art. 6
Piante invasive,
neofite**

¹ La presenza di piante invasive (cfr. lista emanata dalla Commissione svizzera per la conservazione delle piante selvatiche) deve essere segnalata all'Ufficio tecnico comunale.

² Le piante di cui al cpv. 1 devono essere eliminate sistematicamente secondo i metodi di lotta più appropriati.

**Art. 7
Controlli e sanzioni**

¹ Il Municipio procede a controlli periodici e assegna ai proprietari inadempienti un termine per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, scaduto infruttuoso il quale procede all'esecuzione d'ufficio a loro spese.

² In caso di esecuzione d'ufficio per il tramite di ditte private viene rifatturato il costo effettivo.

³ I proprietari dei fondi sono responsabili per il rispetto delle presenti disposizioni nei confronti dei loro affittuari o usufruttuari.

⁴ Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli art. 46 LE, 145 e segg. LOC.

**Art. 8
Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Il Sindaco:

Ivo Bordoli



Per il Municipio:



Il Segretario

Romano Bordoli



Esposta all'albo comunale dal 25 febbraio 2022 al 26 marzo 2022.

Vogorno, 24 febbraio 2022